

N.G. 1636

CITTA' DI MOLFETTA

Provincia di Bari

SETTORE: AFFARI GENERALI

Iscritta al n. 288 Registro delle Determinazioni in data 18.09.2006

OGGETTO: Risoluzione contratto per inadempimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

D.L.vo 18.08.2000 N. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 21.09.2006 al 06.10.2006

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali n.258 in data 14.11.2006, è stata approvata il capitolato speciale per l'affidamento in concessione del locale ed area esterna per uso bar ristoro all'interno della "Fabbrica di S. Domenico";
- con il citato provvedimento veniva incaricato l'U.O. Appalti di procedere all'indizione della procedura di gara per l'individuazione del concessionario decidendo altresì le modalità della procedura medesima;
- con determinazione dirigenziale n.10 del 28.01.2004 dell'U.O. Appalti e Contratti, su delega del Settore AA.GG., è stata indetta asta pubblica per l'affidamento della concessione di che trattasi ed approvato lo schema di bando di gara;
- detto bando veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27 febbraio al 27 marzo 2004;
- alla gara, fissata per il giorno 25 marzo 2004, partecipava solo l'ATI PAEMA s.c.r.l.-Pasticceria Boccia Vito da Bari che, pertanto, rimaneva aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n.84 del 1° luglio 1984 dell'U.O. Appalti e Contratti, la gara veniva aggiudicata definitivamente alla predetta ATI;
- con convenzione rep. N.7326 in data 14 febbraio 2005 veniva formalizzato contratto di concessione di uso e gestione di un locale da destinare a bar nella Fabbrica di San Domenico;
- a garanzia del citato contratto, l'ATI succitata presentava polizza fidejussoria, stipulata con la Reale Mutua, Agenzia di Bari-Cavour, per l'importo garantito di € 1.500,00;
- il capitolato speciale prevedeva, tra l'altro, la possibilità per il concessionario di collocare nell'area individuata un punto bar-ristoro, previo adeguamento dei locali e arredamento dello stesso con onere e spese a carico del concessionario;
- con nota in data 22.03.2006 prot. n.16724, venivano richieste alla Coop. Paema e alla Pasticceria Boccia, e per conoscenza al Capo Settore Territorio, notizie in merito all'avvenuto allestimento del bar ed alla acquisizione delle autorizzazioni

necessarie all'esercizio dello stesso, al fine del concreto inizio dell'attività. Con la predetta nota si avvertiva che, a norma del capitolato speciale, l'Amministrazione Comunale può revocare la concessione per gravi motivi di pubblica utilità, con incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto e senza diritto di risarcimento da parte del concessionario. Veniva inoltre assegnato termine di 7 gg. Dalla data di ricezione perché venissero forniti chiarimenti in merito e si avvertiva che, in caso di mancato o tardivo riscontro, questo Comune avrebbe proceduto a dare notizia di avvio del procedimento, ex lege n.241/90, finalizzato alla revoca della concessione in danno della concessionaria. Detta raccomandata veniva ricevuta dalla pasticceria Boccia in data 24 marzo e dalla Paema srl in data 27 marzo 2006. Con riferimento a ciò nessun riscontro è pervenuto da parte di alcuno;

- con nota raccomandata prot. n.34231 del 23.6.2006, è stata data notizia di avvio del procedimento, ex art.7 della legge n.241/90, finalizzato alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva prestata;
- Con nota raccomandata n. 44280 del 23.08.2006 avente ad oggetto: contratto repertorio n. 7326 in data 14.02.2005 relativo a “ concessione uso e gestione locale nella Fabbrica di San Domenico da destinarsi a Bar”. Revoca dell'avvio del procedimento per risoluzione contratto era formalizzata la procedura di cui agli artt. 7-8 della Legge 241/90 per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione definitiva, prestata a garanzia dello stesso;
- Che nella prefata nota si contestava l'inadempimento della prescrizione dell'art. 6 del Capitolato speciale di concessione il mancato riscontro alla Comunale 22/2006 n. 16724 e comunque, la mancata attivazione dell'esercizio avente interesse di pubblica utilità per il Comune di Molfetta.
- Che nella stessa si facultava gli interessati presentare osservazioni inerenti l'avvio del procedimento entro e non oltre il giorno 8 settembre 2006.
- Dato atto che non sono pervenute osservazioni ed intendimenti nel termine prescritto e fino ad oggi .
- con nota in data 30.03.06 il funzionario del Settore Territorio, arch. L. Pappagallo, comunicava che all'interno ed all'esterno dell'area concessa nell'ex complesso monastico S. Domenico, non era presente alcuna opera di allestimento per pubblico esercizio

-
- l'art. 6 del capitolato speciale di concessione, allegato al bando di gara a suo tempo pubblicato, prevede la revocabilità della concessione prima della scadenza naturale dei sei anni qualora il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi incondizionatamente accettati con la sottoscrizione della concessione e con l'incameramento della cauzione definitiva prestata. Inoltre, riconosce all'Amministrazione Comunale la facoltà, ricorrendo gravi motivi di pubblica utilità, di revocare o sospendere temporaneamente la concessione senza diritto di risarcimento per la concessionaria. L'art.5 del citato capitolato prevede, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi allo scadere del contratto;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che la mancata attivazione della concessione in tutti i suoi termini ha comportato danno per il Comune a causa del mancato introito del canone di concessione, pari ad € 676,00 mensili per sei mesi, nell'anno 2005 e da quantificarsi per l'anno in corso oltre che gravi motivi di pubblica utilità non avendo consentito all'Amministrazione l'attuazione delle finalità per le quali la procedura per la concessione stessa era stata attivata;

Evidenziati i mancati riscontri, da parte dell'ATI, alle note raccomandate relative al preavviso di risoluzione del contratto e di incameramento della cauzione definitiva;

Ritenuto procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art.1453 del c.c.;

Visto il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 62 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. risolvere la convenzione rep. N.7326 in data 14 febbraio 2005, registrata a Bari il 1° marzo 2005 al n.835 Atti Pubblici, ai sensi dell'art.1453 del c.c., per grave inadempimento della concessionaria la quale non ha provveduto all'attivazione

dell'esercizio di bar-ristoro a distanza di più di un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, costituendo tale circostanza grave motivo di pubblica utilità per le motivazioni in premessa esposte;

3. disporre, ai sensi dell'art.6 del capitolato speciale d'appalto, l'incameramento della cauzione definitiva prestata, a garanzia della convenzione, a mezzo polizza fidejussoria della Reale Mutua – Agenzia Bari-Cavour – n.12815 in data 12.1.2005 per la somma garantita di € 1.500,00, con salvezza dell'eventuale azione di risarcimento di maggiori danni;
4. disporre la notifica del presente provvedimento all'ATI Paema-Boccia a cura del responsabile del procedimento, dott. E. Tangari, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, dando atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a registrazione con onere a carico della parte inadempiente;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Generale, al Settore Territorio, al Settore Economico Finanziario, all'U.O. Contratti e al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.